

TI_GERICHTE 12.1997.176 vom 15. Oktober 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-10-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.176

FR: TI_GERICHTE 12.1997.176 du 15 octobre 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1997.176 del 15 ottobre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La ricevuta costituisce la prova documentale dell'avvenuto pagamento di un debito (Weber , Berner Kommentar, n. 57 ad art. 88 CO), e secondo la nostra procedura è mezzo di prova qualificato quando tende alla liberazione del debitore (art. 200 CPC). Essa non crea tuttavia una presunzione assoluta di verità del proprio contenuto (II CCA 26 gennaio 1995 in re I./P.), ed è perciò lecito tentare di distruggerne la forza probatoria con altri mezzi di prova, purché sicuri e concordanti, allorché si presentino fattispecie in cui nonostante il rilascio della ricevuta il pagamento non è avvenuto (II CCA 24 marzo 1995 in re N./M.).

E. 2

L'attore adduce anche in questa sede (appello, punto 6, pag. 8-13) la tesi del mancato pagamento di fr. 20'000.-- sul prezzo della cessione del diritto di compera, invocando -in sostanza- il contenuto della convenzione 12 luglio 1985, denominata "compromesso di compra-vendita" (doc. B), ed in particolare le scadenze di pagamento ivi indicate, adducendo che la ricevuta 8 novembre 1985 (doc. 29) farebbe fede di un pagamento di fr. 30'000.-- non avvenuto, e sostenendo che l'ammissione di tale debito risulterebbe dalla corrispondenza preprocessuale, segnatamente dal doc. G, e dal comportamento dello stesso convenuto, che prima dell'avvio della causa avrebbe in più occasioni riconosciuto tale debito.

E. 2.1

Contrariamente all'opinione dell'attore, il punto di partenza per la disamina della questione non è la convenzione 12 luglio 1985, manifestamente nulla per vizio di forma (art. 216 CO), ma bensì -come del resto rettamente ritenuto dal Pretore- l'atto pubblico del 6 marzo 1986 (doc. F) con cui l'attore ha ceduto al convenuto il diritto di compera, con il che cade anche, come addotto dal Pretore, ogni eccezione di carenza di legittimazione dell'attore. In tale atto (punto 5, fol. 2) si attesta senza possibilità di equivoco che la parte del prezzo di fr. 50'000.-- da versare in contanti è già stata pagata -non è in questa sede litigiosa la questione dell'assunzione dell'onere ipotecario- il che, a non averne dubbi, costituisce ricevuta ai sensi dell'art. 88 CO (II CCA 22 settembre 1997 in re M. e C./G.), e perciò risultano superate tutte le contestazioni dell'attore relative a fatti avvenuti in precedenza. In effetti, quand'anche si volesse ammettere sulla base dei fatti da lui narrati (convenzione 12 luglio 1985, pagamento di soli fr. 30'000.-- nonostante il rilascio di due ricevute per quell'importo) che ancora poco prima della firma del rogito doc. F sussisteva l'asserito credito di fr. 20'000.--, si dovrebbe comunque presumere che tale pagamento abbia avuto

luogo prima della sottoscrizione dell'atto.

E. 2.2

Rimane pertanto da esaminare se da elementi probatori successivi al rilascio da parte dell'attore della chiara ricevuta di cui all'atto pubblico doc. F si possa inferire con la necessaria certezza la sussistenza dell'asserito credito. La risposta deve essere affermativa sulla scorta della lettera 2 luglio 1986 indirizzata a _____ (doc. G), che all'epoca rappresentava validamente il convenuto, e che recita: "Contrariamente a quanto indicato nel rogito n. 1426, vi spettano ancora fr. 20'000.- (essendo stati versati unicamente fr. 30'000.--) che il signor _____ verserà, come convenuto, per fr. 10'000.- entro il 31.12.1986 e per franchi 10'000.- entro il 31.12.1987. Con tale pagamento risulta quindi saldato il prezzo di compra-vendita." A fronte di un'ammissione di debito di tale chiarezza, che esplicitamente confuta le risultanze dell'atto pubblico, non può in effetti essere condiviso l'apprezzamento delle prove operato dal Pretore, che a torto ha preferito la tesi dell'avvenuto integrale pagamento, omettendo di conferire -come è invece giusto in un caso del genere- importanza decisiva al riscontro probatorio più recente, con il quale si devono ritenere superate le precedenti risultanze di senso contrario. A questa soluzione, a prescindere per un momento dal solo testo delle varie contrastanti dichiarazioni, non osta nemmeno l'aspetto meramente materiale afferente ai pretesi pagamenti, non essendoci il tangibile riscontro del fatto che i denari, ancorché -come rileva il Pretore- prelevati dal convenuto in date sospette, siano anche visibilmente affluiti nella sfera di disponibilità dell'attore. Inoltre, confrontato con la chiara ammissione dell'avv. _____, il convenuto non ha tesi difensiva migliore di quella, risibile, di "un evidente errore di interpretazione nei documenti esaminati dal legale in questione" (risposta, punto 5a, pag. 6), errore che tuttavia, pur (se esistente) di enorme rilevanza, non ha ricevuto alcuna smentita immediata, e al quale nelle intenzioni del convenuto (risposta, ibidem) si vorrebbe aver rimediato con la lettera 3 febbraio 1987 dell'avv. _____ (doc. 2), che ammette un debito di soli fr. 1'558.-- ma non smentisce esplicitamente lo scritto in questione, e con la lettera 14 giugno 1986 (doc. 7), che è addirittura precedente all'ammissione decisiva datata 2 luglio 1986 e che è perciò priva di rilevanza in questo contesto.

E. 3

Anche alle altre pretese dell'attore, eccezion fatta per quella relativa agli interessi ipotecari, il convenuto può opporre la presunzione dell'avvenuto pagamento derivante dal rilascio delle due ricevute datate 10 giugno 1986 (doc. 11 e doc. 12), e anche in questo caso il convenuto contesta la fedefacenza delle quietanze. Tuttavia, contrariamente a quanto avvenuto per i fr. 20'000.-- del saldo del prezzo della cessione del diritto di compera, l'attore, gravato dell'onere della prova, non è in grado di fornire un elemento di giudizio posteriore al rilascio delle ricevute della sicura conclusione della predetta lettera doc. G, così che la sua critica alla valenza delle ricevute contestate (appello, punto 7, pag. 13 e 14) si esaurisce a ben vedere in una generica confutazione fondata su elementi indiziari, che neppure lontanamente riescono a inficiare la presunzione dell'avvenuto pagamento insita nei doc. 11 e 12. Il giudizio impugnato merita pertanto di essere confermato laddove ammette l'inesistenza della pretesa dell'attore di complessivi fr. 13'940.05 per i vari esborsi di cui ai punti 5b, 5c e 5d della petizione.

E. 4

Se ne deve concludere, in parziale accoglimento del gravame, che il convenuto è debitore dell'attore di fr. 20'000.-- sul prezzo di cessione del diritto di compera e di fr. 1'558.-- per interessi ipotecari. Dal totale di fr. 21'558.-- sono da dedurre i fr. 4'150.-- riconosciuti dal precedente per i difetti del tetto e perciò il suo credito si riduce a fr. 17'408.-- oltre interessi al 5% dal 16 luglio 1986, data della messa in mora doc. H, mentre la domanda riconvenzionale deve essere interamente respinta, con il che devono ritenersi evase anche le lamentele dell'appellante relative alle incongruenze del dispositivo del primo giudizio sulle rispettive soccombenze e le date di decorrenza degli interessi moratori. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello

E. 9

giugno 1997 di _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 8 gennaio/16 maggio 1997 della Pretura di Mendrisio-Sud è riformata nel modo seguente: 1. La petizione è parzialmente accolta. _____, è condannato a pagare ad _____, fr. 17'408.-- oltre interessi al 5% dal 16 luglio 1986. 2. La tassa di giustizia per l'azione principale di fr. 2'000.-- e le spese, da anticiparsi dall'attore, restano a suo carico per 2/5 e per 3/5 sono a carico del convenuto, che rifonderà all'attore fr. 700.-- per parte di ripetibili. 3. L'azione riconvenzionale è respinta. 4. La tassa di giustizia per l'azione riconvenzionale di fr. 1'350.-- e le spese, comprese quelle di perizia, sono a carico dell'attore riconvenzionale, che rifonderà al convenuto riconvenzionale fr. 5'000.-- per ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia _____ fr. 880.-- b) spese _____ fr. 20.-- T o t a l e _____ fr. 900.-- già anticipati dall'appellante restano a suo carico per 2/5 e per 3/5 sono a carico del convenuto, che gli rifonderà fr. 400.-- per ripetibili parziali di appello. III. Intimazione: - _____ o; Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente _____ Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.